

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1325

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZARATTI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI,
GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI**

Introduzione del reato di ecocidio

Presentata il 24 luglio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — I crimini contro la natura sono la quarta attività criminale più redditizia al mondo: preceduti « solo » dai reati di traffico di stupefacenti, di contraffazione e di contrabbando di armi. Un mercato che genera 280 miliardi di dollari annui di entrate e costituisce un settore della criminalità in crescita. Tali dati sono emersi in occasione dell'evento organizzato il 12 aprile 2023 a Roma dal WWF (*Worldwide fund for nature*) nell'ambito del progetto LIFE SWiPE (*Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe*). L'Italia è un crocevia fondamentale del traffico di specie protette e, in generale, dei crimini contro la fauna selvatica. Le sanzioni comminate dall'Arma dei carabinieri ammontavano, nel 2018, a oltre 5 milioni e mezzo di euro e, nel 2020, a oltre 1 milione di euro.

Nel mese di novembre 2020 alcuni avvocati esperti di diritto internazionale si sono messi al lavoro per definire in modo formale il reato di ecocidio. Il gruppo di lavoro è guidato da Philippe Sands, un avvocato impegnato nei processi discussi dinanzi alla Corte penale internazionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'auspicio è che tale proposta possa essere adottata come emendamento allo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, cosiddetto « Statuto di Roma », fatto a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, che regola il lavoro della Corte medesima. In questo modo il reato di ecocidio sarebbe soggetto a tutti i limiti che riguardano gli altri crimini internazionali, come elencati nelle disposizioni dello Statuto di Roma e, al contempo, potrebbe anche rappresentare una svolta nel modo di intendere il

rapporto tra gli esseri umani e la natura. L'idea che i danni ambientali possano essere arginati ricorrendo alle leggi internazionali non è nuova. Alcuni studiosi si sono basati sul fatto che la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 9 dicembre 1948, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a cui l'Italia ha aderito ai sensi della legge 11 marzo 1952, n. 153, proibisce « di sottoporre deliberatamente » il gruppo aggredito « a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica » e questo potrebbe includere — a loro parere — la devastazione degli ecosistemi su cui il gruppo aggredito basa la propria sopravvivenza.

Come si è detto, l'idea di introdurre una definizione del reato di ecocidio non è nuova: nel 1970, Arthur Galston ha sostenuto che: « La distruzione intenzionale e permanente dell'ambiente in cui un popolo può vivere in un modo di sua scelta dovrebbe essere considerata un crimine contro l'umanità, da designare con il termine ecocidio ».

Nel 1972 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) che è stato determinante nel promuovere la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. L'UNEP è anche responsabile dell'amministrazione di diversi importanti trattati internazionali in materia ambientale, tra cui la Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, cosiddetta « Convenzione di Basilea », fatta a Basilea il 22 marzo 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 agosto 1993, n. 340, e il Protocollo alla Convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonofera relativo ai clorofluorocarburi, cosiddetto « Protocollo di Montreal », adottato a Montreal il 16 settembre 1987, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 393.

Sempre nel 1972 la Conferenza delle Nazioni Unite sulla protezione dell'ambiente umano, svoltasi a Stoccolma dal 5 al 16 giugno, cosiddetta « Conferenza di Stoccolma », ha manifestato il bisogno di avere principi comuni al fine di ispirare e guidare i popoli verso la conservazione e il miglio-

ramento dell'ambiente umano, intendendo per ecocidio uno qualsiasi dei seguenti atti commessi con l'intento di perturbare o distruggere, in tutto o in parte, un ecosistema umano: a) l'uso di armi di distruzione di massa, siano esse nucleari, batteriologiche, chimiche o di altro tipo; b) l'uso di erbicidi chimici per defogliare e disboscare le foreste naturali per scopi militari; c) l'uso di bombe e artiglieria in quantità, densità o dimensioni tali da compromettere la qualità del suolo o aumentare la possibilità di malattie pericolose per gli esseri umani, gli animali o i raccolti; d) l'uso di attrezzature per il *bulldozing* per distruggere grandi tratti di foresta o di terreno coltivato per scopi militari; e) l'uso di tecniche progettate per aumentare o diminuire le precipitazioni o modificare in altro modo il clima come arma di guerra; f) la rimozione forzata di esseri umani o animali dai loro luoghi abituali di residenza per accelerare il perseguimento di obiettivi militari o industriali.

Nel 1973 il gruppo di lavoro sui crimini contro l'ambiente costituito a Stoccolma ha presentato alle Nazioni Unite una proposta di convenzione sull'ecocidio definito come « un crimine internazionale risultante, tra l'altro, da una grave violazione di un obbligo internazionale di importanza essenziale per la salvaguardia e la conservazione dell'ambiente umano, come quelli che proibiscono l'inquinamento massiccio dell'atmosfera o dei mari ».

Nel 1987 l'elenco dei crimini internazionali comprende « l'ecocidio », come riflesso della necessità di salvaguardare e di preservare l'ambiente. Pertanto, da allora per ecocidio si « intendono atti illegali o arbitrari commessi nella consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente con tali atti ».

Dal 1972 — tenuto conto che la nascita del diritto ambientale internazionale si riconduce alla citata Conferenza di Stoccolma — il diritto internazionale dell'ambiente si riferisce all'insieme di norme e regolamenti che regolano le relazioni tra gli Stati e gli altri attori in relazione all'ambiente e comprende vari strumenti giuri-

dici, quali i trattati, le convenzioni, gli accordi e il diritto consuetudinario che mirano a promuovere lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente.

Oggi il diritto ambientale internazionale concerne un'ampia gamma di tematiche, tra cui i cambiamenti climatici, la biodiversità, l'inquinamento marino, lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e la conservazione delle risorse naturali. Esso si basa sul principio della responsabilità condivisa, in forza del quale tutti gli Stati hanno il dovere di cooperare e di adottare misure adeguate per proteggere l'ambiente.

Negli ultimi anni il diritto ambientale internazionale si è evoluto in modo significativo ed è ora riconosciuto come uno strumento importante per affrontare le sfide ambientali globali. Tuttavia, l'efficacia del diritto ambientale internazionale dipende dalla volontà degli Stati e degli altri attori di rispettare le disposizioni e di intraprendere azioni concrete per proteggere l'ambiente.

Negli anni sono stati adottati a livello internazionale alcuni accordi-chiave in materia di ambiente, quali la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, cosiddetta « CITES », firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e la successiva Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, cosiddetta « CMS », adottata a Bonn il 23 giugno 1979, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 25 gennaio 1983, n. 42. Nel 1985 è stata adottata la Convenzione per la protezione della fascia d'ozono, cosiddetta « Convenzione di Vienna », fatta a Vienna il 22 marzo 1985, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 luglio 1988, n. 277, seguita dal citato Protocollo di Montreal, che è ampiamente considerato come uno degli accordi ambientali internazionali di maggiore successo, in quanto ha determinato riduzioni significative della produzione e del consumo di sostanze che riducono lo strato d'ozono.

Negli anni Novanta l'attenzione del diritto ambientale internazionale si è spo-

stata sul cambiamento climatico. Nel 1992 è stata adottata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), fatta a New York il 9 maggio 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65, seguita dal Protocollo di Kyoto, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e dall'Accordo di Parigi, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, che è il più recente accordo internazionale sui cambiamenti climatici e mira a limitare il riscaldamento globale al di sotto di 2 gradi *Celsius* rispetto ai livelli preindustriali.

Il diritto internazionale dell'ambiente continua ad evolversi con lo sviluppo di nuovi accordi e di nuovi strumenti giuridici per affrontare le questioni ambientali emergenti, come l'inquinamento da plastica e la conservazione della biodiversità.

L'ecocidio, come si è detto, non è un concetto nuovo nel diritto internazionale. Il termine è stato utilizzato già negli anni Settanta ed è stato inserito nelle prime bozze dello Statuto di Roma, sebbene poi sia stato respinto. L'ecocidio è stato successivamente preso in considerazione nella citata Conferenza di Stoccolma del 1972, che ha dato vita alle prime dichiarazioni di principi di diritto ambientale internazionale, quali: « l'uomo ha il diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita adeguate, in un ambiente di qualità tale da consentire una vita dignitosa e in pieno benessere ».

Pertanto, nonostante l'iniziale esclusione dallo Statuto di Roma, il termine ecocidio ha una storia di lunga data e risulta già utilizzato nelle discussioni internazionali.

L'associazione « Stop *Ecocide International* » ha proposto nel 2021 una nuova definizione di ecocidio, che recita: « Ai fini del presente Statuto, per "ecocidio" si intendono atti illegali o arbitrari commessi nella consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente con tali atti ».

Oggi l'obiettivo è la sicurezza non solo nel proteggere l'ambiente, ma anche nell'avere un quadro di riferimento che permetta di andare avanti con sicurezza in un futuro sconosciuto.

È facile sostenere che la condizione sempre più danneggiata della Terra richiede una riprogettazione del rapporto dell'umanità con la natura: non solo come pilastro per sostenere la vita umana, ma tutta la vita. Introdurre il reato di ecocidio indicherebbe una comprensione a livello nazionale del fatto che la distruzione ambientale è ora percepita come una minaccia alla sicurezza nazionale e dell'umanità.

Introdurre il reato di ecocidio nel nostro ordinamento vuol dire anche cambiare le regole di base con cui opera l'economia nazionale perché renderebbe giuridicamente e moralmente inaccettabile un eventuale grave danno alla natura, e conseguentemente riuscirebbe ad allontanare i finanziamenti dalle pratiche che distruggono in modo significativo gli ecosistemi. Allo stesso tempo stimolerebbe l'innovazione in una direzione sana ed ecologicamente sostenibile e avrebbe il potere di cambiare radicalmente i presupposti culturali trasformando la comprensione del nostro posto nel mondo naturale e della nostra responsabilità nei suoi confronti.

Il passo da fare è piccolo ma essenziale: occorre passare dal riconoscimento di questa consapevolezza al riconoscimento del reato di ecocidio nel nostro sistema giuridico. Questo è l'obiettivo della presente proposta di legge, nella quale sono contenute le seguenti definizioni: per « ecocidio » si intendono gli atti illegali o arbitrari commessi nella consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente con tali atti; « atto arbitrario » significa compiere un atto con sconosciuta noncuranza di un danno che sarebbe chiaramente eccessivo

rispetto ai benefici sociali ed economici previsti; « danno grave » è un danno che comporta alterazioni, perturbazioni o danni molto gravi a qualsiasi elemento dell'ambiente, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche; per « danno diffuso » si intende un danno che si estende al di là di un'area geografica limitata, che attraversa i confini dello Stato o che è subito da un intero ecosistema o specie o da un gran numero di esseri umani; per « danno duraturo » si intende un danno irreversibile o che non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole; per « ambiente » si intendono la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno.

Naturalmente deve esistere una sostanziale probabilità che il comportamento (sia esso un'azione o un'omissione) provochi un danno grave e diffuso o a lungo termine all'ambiente. Pertanto si richiede la prova che gli atti siano illegali o intenzionali.

La presente proposta di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 prevede le finalità e l'oggetto della legge.

L'articolo 2 reca le definizioni e stabilisce quali atti illeciti o arbitrari siano ascrivibili al reato di ecocidio.

Gli articoli 3 e 4 prevedono sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni della legge.

L'articolo 5 stabilisce gli obblighi del condannato.

L'articolo 6 prevede che ai reati di ecocidio non si applichi la disciplina della prescrizione.

L'articolo 7 dispone che il Ministro della giustizia, con proprio decreto, proceda all'adozione di misure per la tutela delle persone che denunciano i reati ambientali o che collaborano alle indagini.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. In attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, la presente legge, anche al fine della tutela dell'interesse delle future generazioni, detta principi fondamentali in materia di prevenzione e repressione dei crimini contro l'ambiente e reca disposizioni per l'introduzione del reato di ecocidio.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si considera reato di ecocidio qualsiasi atto illecito o arbitrario commesso con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che il medesimo atto causi un danno grave e diffuso o a lungo termine all'ambiente o a un ecosistema.

2. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « atto arbitrario »: un atto che non tiene conto di un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;

b) « danno grave »: un danno che comporta alterazioni, perturbazioni o conseguenze molto gravi a qualsiasi elemento dell'ambiente, compresi i gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;

c) « danno diffuso »: un danno che si estende al di là di un'area geografica limitata, che attraversa i confini dello Stato o che è subito da un intero ecosistema o da una specie o da un gran numero di esseri umani;

d) « danno a lungo termine »: un danno irreversibile o che non può essere riparato

attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

e) « ambiente »: la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno;

f) « ecosistema »: un'area geografica significativa in cui le piante, gli animali e gli organismi, nonché le condizioni atmosferiche e il paesaggio interagiscono;

g) « pubblico interessato »: le persone colpite o che potrebbero essere colpite dai reati di cui alla presente legge; si considerano interessati i soggetti che hanno un interesse sufficiente o che dimostrano la lesione di un diritto, nonché le organizzazioni che promuovono la protezione dell'ambiente.

3. Gli atti di cui al comma 1 devono essere commessi intenzionalmente e con la consapevolezza della natura diffusa e sistematica delle azioni nel cui ambito sono compiuti. Gli atti di cui al comma 1 sono considerati intenzionali anche quando l'autore conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'alta probabilità che i medesimi atti potessero influire negativamente sulla sicurezza dell'ecosistema.

Art. 3.

(Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo di commettere il reato di ecocidio sono puniti con la pena della reclusione da tre a sei anni. La pena di cui al presente articolo si applica altresì quando il fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano.

Art. 4.

(Sanzione)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge è punito con la pena della reclusione da dodici a venti anni. La

pena di cui al presente articolo si applica altresì quando il fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano.

Art. 5.

(Obblighi del condannato)

1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dalla presente legge, il beneficio della sospensione della pena può essere subordinato al risarcimento integrale del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dei luoghi.

Art. 6.

(Prescrizione)

1. Al reato di ecocidio non si applica la prescrizione di cui all'articolo 157 del codice penale.

Art. 7.

(Tutela delle persone che denunciano i reati di ecocidio o che collaborano alle indagini)

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le misure necessarie per garantire la tutela delle persone che denunciano i reati di ecocidio, che forniscono prove o che collaborano alle indagini.



19PDL0047420